

spondente al livello individuato dagli accordi internazionali. Al 31 marzo 2002 l'istruttoria è in corso.

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA

SERVIZI ASSICURATIVI E FONDI PENSIONE

Nel corso del 2001 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio in relazione a un accordo di distribuzione di polizze assicurative mediante il canale bancario (ASSICURAZIONI GENERALI-CARDINE BANCA) ed effettuato un intervento di segnalazione in merito alle distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare dall'adozione di alcune misure volte ad attenuare l'onere per i consumatori degli aumenti delle tariffe assicurative RC Auto (PARERE SULLE IPOTESI DI MISURE PROPOSTE PER CONTRASTARE GLI AUMENTI DELLE TARIFFE RC AUTO).

ASSICURAZIONI GENERALI-CARDINE BANCA

Nel dicembre 2001 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società Assicurazioni Generali, Adria Vita e Cardine Banca in relazione a un accordo di distribuzione di polizze assicurative attraverso il canale bancario, comunicato all'Autorità ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90. Più precisamente, l'intesa aveva ad oggetto la collaborazione triennale tra Generali e Cardine Banca per la distribuzione, senza clausola espressa di esclusiva, di prodotti assicurativi del ramo vita della società Adria Vita, il cui capitale sociale era detenuto per il 75,5% da Generali e per il rimanente 24,5% da Cardine Banca. L'istruttoria era stata avviata al fine di verificare se l'intesa fosse suscettibile di contribuire in modo significativo all'effetto di chiusura del mercato in numerose province, localizzate prevalentemente nel nord est dell'Italia.

Nella definizione del mercato rilevante, seguendo un consolidato orientamento nazionale e comunitario, i prodotti assicurativi possono essere distinti in funzione del rischio di cui assicurano la copertura. Nel caso di specie, il mercato del prodotto è stato individuato come quello della distribuzione di polizze vita del ramo III, nel quale sono ricomprese le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi di investimento. Al riguardo, l'Autorità ha rilevato come tali polizze presentino sicuramente una spiccata componente finanziaria che le differenzia dalle polizze vita tradizionali poiché il premio pagato viene investito in quote di fondi comuni o in altri strumenti finanziari. Permangono, tuttavia, significative differenze nella configurazione del prodotto, nella struttura e nel livello dei prezzi, nella presenza di garanzie accessorie, nella regolamentazione che non permettono di assimilarle ai prodotti finanziari e di configurare un unico mercato del prodotto. L'ambito geografico del mercato rilevante è risultato essere di dimensione provinciale in considerazione del ruolo fondamentale dell'elemento di prossimità nella distribuzione di polizze vita determinato, soprattutto, dal profilo fiduciario che lega il cliente all'intermediario. È, inoltre, emerso che le con-

dizioni di offerta non sono omogenee sul territorio nazionale, variando da provincia a provincia sia i soggetti attivi sia i prodotti che le imprese di assicurazione predispongono per le banche.

Con specifico riferimento ai mercati provinciali interessati, l'istruttoria ha evidenziato come tutti i principali canali di vendita (banche, promotori, agenti) operino in regime di esclusiva, dando luogo a un contesto caratterizzato da una rete di accordi paralleli che possono determinare un effetto cumulativo di blocco. In tale quadro, l'Autorità ha valutato, al fine di verificare l'impatto dell'intesa sui mercati interessati, se essa fosse in grado di apportare un contributo significativo all'effetto di chiusura, ricadendo nel divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 287/90.

L'analisi delle posizioni di mercato delle parti ha evidenziato che, in alcune province, il gruppo bancario e l'operatore assicurativo avevano una posizione marginale; in altre province, in cui le parti detenevano posizioni significative, erano presenti altri qualificati operatori che si avvalevano di diversi canali distributivi. L'intesa è stata, dunque, giudicata nel suo complesso inidonea a produrre restrizioni consistenti della concorrenza nei mercati provinciali interessati.

PARERE SULLE IPOTESI DI MISURE PROPOSTE PER CONTRASTARE GLI AUMENTI DELLE TARIFFE RC AUTO

Nell'aprile 2001 l'Autorità ha trasmesso al Governo un parere in merito alle distorsioni concorrenziali che potrebbero derivare dall'adozione di alcune misure dirette a contrastare le ricadute sui consumatori degli aumenti delle tariffe RC Auto. Il mercato dell'assicurazione auto ha registrato, negli ultimi anni, significativi aumenti dei premi a ritmi sempre crescenti. Dall'istruttoria conclusasi nel luglio 2000⁶³ è emerso che, nonostante la liberalizzazione tariffaria, il mercato è stato caratterizzato da un diffuso ricorso a pratiche collusive da parte delle imprese di assicurazione. L'assenza di un contesto concorrenziale ha reso possibile l'imposizione di premi, per polizze la cui stipulazione è obbligatoria *ex lege*, eccezionalmente elevati se confrontati con l'esperienza internazionale, accompagnata da costi anch'essi particolarmente alti, sia per quanto concerne gli esborsi a copertura dei sinistri, sia per quanto concerne i costi diretti di gestione delle imprese.

In tale contesto eventuali misure, volte ad attenuare l'onere per i consumatori, devono avere l'obiettivo primario e ineludibile di incentivare l'aumento dell'efficienza del sistema, promuovendo lo sviluppo di un'effettiva concorrenza nel settore. Al riguardo, l'Autorità ha posto l'accento sulla circostanza che, in un mercato in cui i consumatori sono comunque obbligati ad acquistare il bene, l'adozione di misure finalizzate a introdurre sgravi fiscali per le imprese o per i consumatori, o comunque sovvenzioni all'acquisto del

⁶³ Cfr. decisione RC AUTO, in Bollettino n. 30/2000.

prodotto, non può che condurre a ulteriori incrementi dei prezzi. Tali misure, infatti, oltre a non incidere sulle cause strutturali sottostanti, inducono le imprese a non modificare i propri comportamenti. In particolare, il trasferimento di risorse ai consumatori si tradurrebbe, in realtà, in una forma di sostegno alle imprese, in quanto la presenza di un sussidio all'acquisto riduce l'interesse per la ricerca della polizza più conveniente, cristallizzando l'esistente ripartizione della clientela tra imprese e contribuendo al mantenimento di premi elevati. Inoltre, tenuto conto che la domanda è rigida, l'assicurato potrebbe essere indotto a non reagire agli ulteriori incrementi dei premi che le imprese potrebbero praticare quantomeno nei limiti del sussidio previsto. *A fortiori* gli sgravi fiscali alle imprese, lungi dall'incidere fattivamente sulle reali cause del livello dei premi, avallano i comportamenti inefficienti adottati dagli operatori del mercato, senza produrre benefici a medio-lungo termine per i consumatori.

SERVIZI FINANZIARI

Nel 2001 l'Autorità ha reso due pareri alla Banca d'Italia in merito a due procedimenti istruttori relativi a sistemi di pagamento alternativi al contante: il servizio Pagobancomat (ABI-CO.GE.BAN.) e il servizio OPLA (ABI-BOLLETTINO BANCARIO). Entrambe le istruttorie erano state avviate al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione in deroga a intese inerenti tali servizi di pagamento. Al 31 marzo 2002 è in corso l'istruttoria, avviata nel febbraio 2001 e descritta nella Relazione dello scorso anno, avente ad oggetto una presunta intesa tra le società Servizi Interbancari Spa, American Express Service Europe Ltd e The Diners Club Europe Spa nell'attività di convenzionamento ed emissione delle carte di credito (CARTE DI CREDITO).

ABI-CO.GE.BAN.

La Banca d'Italia ha disposto nel giugno 2000 l'avvio di un'istruttoria nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e della Convenzione per la Gestione del Marchio Pagobancomat (Cogeban) per una presunta infrazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. L'istruttoria era stata avviata al fine di verificare sia la sussistenza dei presupposti per la concessione di una nuova autorizzazione in deroga ad ABI con riferimento agli accordi relativi alle procedure RIBA/RID e Bancomat (già autorizzati in deroga nel 1994), sia l'ottemperanza da parte di Cogeban a quanto disposto dalla Banca d'Italia con provvedimento dell'ottobre 1998 in merito agli accordi relativi al servizio Pagobancomat. In particolare, nell'ottobre 1998 la Banca d'Italia aveva disposto l'autorizzazione in deroga per un periodo di cinque anni dell'intesa realizzata da Cogeban avente ad oggetto gli accordi interbancari per la regolamentazione dei servizi "Pagobancomat". Tra le previsioni di tali accordi vi era la fissazione di una commissione interbancaria uniforme che la banca convenzionatrice (*acquirer*) era tenuta a pagare alla banca emittente (*issuer*) per ogni pagamento effettuato tramite Pagobancomat. Gli accordi prevedevano la

fissazione di una commissione *ad valorem* pari allo 0,60% dell'importo della transazione, ad eccezione delle transazioni generate presso esercenti della grande distribuzione e distributori di carburante, per le quali era dovuta una commissione interbancaria pari allo 0,20%. L'efficacia dell'autorizzazione in deroga era stata condizionata, tra l'altro, all'eliminazione entro 18 mesi della differenziazione delle commissioni interbancarie per categoria commerciale dell'esercente e alla revisione dell'ammontare della commissione interbancaria (da effettuarsi per la prima volta entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento e, successivamente, ogni anno) al fine di assicurare che la stessa fosse strettamente correlata ai costi effettivamente sostenuti nei rapporti interbancari. Tale revisione doveva essere effettuata alla luce della predisposizione di un rapporto circa gli elementi di costo che concorrono a determinare la commissione interbancaria sulle operazioni Pagobancomat. I termini per l'ottemperanza a tali disposizioni sono giunte a scadenza, rispettivamente, nell'aprile 2000 e nell'ottobre 1999.

Nel parere espresso alla Banca d'Italia, l'Autorità ha constatato che Cogeban aveva soddisfatto all'obbligo di eliminare la differenziazione delle commissioni interbancarie per categoria di esercente, avendo unificato la commissione al valore dello 0,53%. L'Autorità ha invece ritenuto che Cogeban non avesse provveduto alla predisposizione di un rapporto circa gli elementi di costo che concorrono a determinare la commissione interbancaria entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, ma solo dopo 18 mesi e contestualmente all'unificazione della commissione per categoria di esercente. Inoltre, le informazioni complete circa i costi sostenuti dalle banche emittenti e le modalità di elaborazione di tali dati sono stati forniti solo successivamente, in modo frammentario e dopo reiterate richieste della Banca d'Italia. Infine, l'Autorità ha osservato che i documenti raccolti nel corso dell'istruttoria evidenziavano che le stesse banche emittenti non sono state in grado di fornire dati accurati circa l'ammontare dei costi sostenuti, nonostante le parti avessero dichiarato, sin dal provvedimento di autorizzazione in deroga del 1998, che la commissione interbancaria sarebbe stata determinata in modo da coprire tali costi.

In merito alle modalità di determinazione della commissione al livello dello 0,53%, l'Autorità ha osservato che i criteri utilizzati per il calcolo delle voci di costo della commissione interbancaria non sono atti a determinare correttamente il costo effettivo di riferimento. La Banca d'Italia stessa, sulla base dei dati inviati dalle banche, ha effettuato alcune elaborazioni ottenendo un valore della commissione interbancaria inferiore allo 0,53%. L'Autorità ha infine evidenziato che l'aumento della commissione interbancaria ha indotto un incremento delle commissioni pagate dagli esercenti dei settori agevolati.

In conclusione, l'Autorità ha espresso il parere che l'intesa a suo tempo notificata, già valutata come restrittiva, dovesse essere considerata una violazione della concorrenza, presentando caratteristiche di particolare rilevanza, dato il suo carattere di accordo tra tutti i soggetti concorrenti volto alla fissa-

zione in comune della remunerazione monetaria del servizio reciprocamente prestato. Essa, inoltre, avrebbe comportato effetti di particolare rilievo anche nel mercato a valle del convenzionamento degli esercenti, in quanto suscettibile di determinare un significativo innalzamento del livello delle *merchant fees* applicate agli esercenti dei settori agevolati.

La Banca d'Italia, con provvedimento del novembre 2001, ha subordinato l'efficacia dell'autorizzazione in deroga rilasciata nel provvedimento del 1998 al rispetto di nuove condizioni. In particolare, dopo aver ricalcolato il valore della commissione interbancaria secondo criteri emersi nel corso dell'istruttoria e utilizzando i dati del campione di banche forniti da Cogeban, ha stabilito che il valore dello 0,41% è da ritenersi congruo rispetto ai costi sostenuti dalle banche. L'efficacia dell'autorizzazione è stata quindi condizionata all'applicazione da parte delle banche associate a Cogeban di una commissione interbancaria pari a 0,41%. Infine, la Banca d'Italia ha imputato il ritardo di sei mesi con il quale Cogeban aveva provveduto a fornire la relazione relativa alla determinazione della nuova commissione interbancaria alla difficoltà della predisposizione dell'informazione statistica di base, e ha ritenuto che la fissazione della commissione interbancaria allo 0,53% non avesse prodotto un allineamento dei prezzi praticati agli esercenti.

ABI-BOLLETTINO BANCARIO

Nell'aprile 2001 la Banca d'Italia aveva disposto l'avvio di un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) in merito alla fissazione di un prezzo massimo uniforme per il servizio OPLA (Ordine di Pagamento Liberamente Acquisibile). Il nuovo servizio di pagamento OPLA consiste in un bollettino bancario precompilato dal creditore, utilizzabile dal debitore per effettuare pagamenti presso qualsiasi banca esattrice aderente all'ABI. L'intesa oggetto dell'istruttoria riguardava l'indicazione da parte di ABI di un prezzo massimo uniforme richiesto dalla banca esattrice al debitore.

Nel parere reso alla Banca d'Italia, l'Autorità ha rilevato che la fissazione da parte di ABI di un prezzo massimo uniforme rientra tra le fattispecie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Si tratta, infatti, di un'intesa orizzontale avente ad oggetto la determinazione in comune dei prezzi, ovvero di un elemento fondamentale su cui dovrebbe svolgersi la concorrenza tra imprese. L'adozione di un prezzo massimo uniforme, in quanto prezzo di riferimento, facilita il coordinamento delle politiche commerciali delle imprese aderenti all'ABI, in quanto tutte si aspettano con ragionevole certezza che anche le proprie concorrenti adotteranno un prezzo simile. La restrizione della concorrenza risulta di entità consistente, inoltre, in considerazione del fatto che all'ABI aderisce la quasi totalità delle banche italiane e, quindi, per effetto dell'intesa in oggetto l'intero sistema bancario tenderà ad allinearsi a un prezzo uniforme.

In relazione alla sussistenza dei presupposti per la concessione di un'autorizzazione in deroga, l'Autorità ha osservato che l'introduzione della possibilità di effettuare i pagamenti presso qualsiasi sportello bancario a mezzo del descritto bollettino bancario può rappresentare un servizio innovativo, in astratto idoneo a produrre miglioramenti dell'offerta a beneficio del consumatore. Tuttavia l'intesa in esame ha l'effetto di precludere al consumatore la possibilità di scegliere sulla base di una valutazione di prezzo, in quanto il soggetto che effettua a monte la scelta dello strumento di pagamento è l'impresa creditrice. L'intesa in esame è anzi suscettibile di arrecare un danno ai consumatori ove si consideri che, nel caso in cui l'impresa creditrice abbia ritenuto di utilizzare solo il bollettino bancario, al debitore verrebbe preclusa l'unica variabile di scelta restante, ovvero quella della banca che pratica il prezzo più conveniente.

In merito all'indispensabilità della restrizione, ABI ha fatto presente che la fissazione di un prezzo massimo sarebbe necessaria per consentire alle imprese creditrici, nella fase di avvio del servizio, di poter informare preventivamente il debitore del prezzo del servizio medesimo. L'Autorità ha ritenuto che tale motivazione non solo non può valere a provare l'indispensabilità della restrizione, ma risulta incompatibile con la necessaria temporaneità dell'autorizzazione, in quanto l'esigenza evidenziata dalle parti permarrebbe anche nella fase matura dello sviluppo del sistema di pagamento in oggetto.

In conclusione, l'Autorità, ritenendo che la fissazione di un prezzo massimo uniforme del servizio di pagamento tramite bollettino bancario costituisca una restrizione particolarmente grave e non giustificata dalla finalità di introdurre miglioramenti nell'offerta, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione in deroga. La Banca d'Italia, con provvedimento dell'agosto 2001, ha disposto di non autorizzare l'indicazione da parte di ABI di un prezzo massimo uniforme per l'utilizzo del bollettino bancario.

SERVIZI PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI

Nel corso dell'anno l'Autorità ha concluso due istruttorie in relazione a violazioni del divieto di intese restrittive della concorrenza nell'ambito dei servizi professionali resi da architetti e ingegneri (FEDERAZIONI REGIONALI ORDINI ARCHITETTI E INGEGNERI DEL VENETO) e della vendita di prodotti para-farmaceutici attraverso il canale delle farmacie (SELEA-ORDINE DEI FARMACISTI). L'Autorità ha, inoltre, sanzionato un'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (ONAMA-IMPRESA INDIVIDUALE). Infine, sono stati effettuati cinque interventi di segnalazione in relazione a disposizioni normative suscettibili di restringere la concorrenza nel settore delle attività professionali (SEGNALAZIONE SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI STAMPA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE; SEGNALAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DEL COMMERCIO; PARERE IN MERITO ALL'ISTITUZIONE DELL'AL-

BO DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO; PARERE SULL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DEI DIPENDENTI STATALI CON CONTRATTO PART-TIME; SEGNALAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI). Al 31 marzo 2002 è in corso un'istruttoria volta ad accertare possibili violazioni del divieto di intese restrittive della concorrenza nel settore dei servizi sostitutivi di mensa mediante emissione di buoni pasto (PELLEGRINI-CONSIP).

FEDERAZIONI REGIONALI ORDINI ARCHITETTI E INGEGNERI DEL VENETO

Nel dicembre 2001 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 nei confronti delle Federazioni Regionali degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti del Veneto, degli Ordini Provinciali degli Ingegneri e Architetti di Padova e Treviso, nonché del Consiglio Nazionale degli Architetti. Il procedimento era stato avviato al fine di verificare se taluni atti e delibere adottate da tali soggetti, volti a definire il comportamento tariffario degli iscritti, potessero configurare intese restrittive della concorrenza.

La normativa vigente prevede che le tariffe per le prestazioni professionali di ingegneri e architetti siano stabilite dal Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, su proposta dei Consigli Nazionali riuniti degli Ingegneri e degli Architetti. La tariffa così determinata è inderogabile nel minimo, salvo che per gli onorari per servizi di progettazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, in tutto o in parte a carico della Pubblica Amministrazione, per i quali è possibile praticare una riduzione tariffaria fino al 20% dei minimi. La giunta regionale del Veneto aveva stabilito, con una delibera del 1991, adottata di concerto con le Federazioni degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti del Veneto, una dettagliata graduazione di tale riduzione tariffaria in funzione delle caratteristiche dell'incarico e dell'ammontare dei lavori, finalizzata in sostanza a uniformare la condotta delle amministrazioni pubbliche regionali e locali appaltanti.

Il procedimento istruttorio è stato avviato dall'Autorità, in primo luogo, nei confronti di una delibera adottata nel 1995 dalle Federazioni Regionali degli Ordini Ingegneri e Architetti del Veneto, volta a estendere la gradualità tariffaria prevista dalla delibera della giunta regionale del Veneto alla generalità delle prestazioni rese da architetti e ingegneri del Veneto a tutti gli Enti pubblici territoriali. Inoltre, oggetto dell'istruttoria sono stati gli atti con cui gli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti di Padova e Treviso hanno recepito la suddetta delibera delle Federazioni Regionali, vincolando i propri iscritti a porre in essere comportamenti conformi con quanto in essa prescritto. Condotte rilevanti ai fini del procedimento sono state anche i comportamenti degli Ordini di Padova e Treviso volti a diffidare dalla partecipazione a singoli bandi di gara i professionisti iscritti presso i propri albi, laddove i bandi non prevedessero, ai fini della determinazione del compenso del professionista, la gradualità tariffaria stabilita dalla delibera della regione

Veneto del 1991. Infine, sono stati valutati gli atti con cui il Consiglio Nazionale degli Architetti ha adottato autonomi atti di recepimento delle diffide degli ordini veneti nei confronti dei singoli bandi di gara, dandone una diffusione a livello nazionale.

L'Autorità ha accertato come tali comportamenti mirassero a restringere la concorrenza nel mercato dei servizi professionali relativi a incarichi di progettazione e direzione dei lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, acquisiti attraverso l'esperimento di gare ad evidenza pubblica dalle stazioni appaltanti del Veneto. Detti comportamenti, infatti, vincolavano gli architetti e gli ingegneri veneti ad adottare comportamenti di prezzo meno favorevoli all'acquirente del servizio (ente pubblico appaltante) rispetto a quanto consentito dalla normativa vigente, diffidandoli dal praticare riduzioni della tariffa oltre i limiti previsti dalla legge, come graduati dalla delibera della regione Veneto del 1991. Veniva, inoltre, limitata la possibilità per i professionisti di erogare i servizi laddove gli ordini provinciali avevano emanato atti di diffida dal partecipare alle gare i cui bandi non presentassero le caratteristiche tariffarie auspiccate dagli stessi ordini. Le diffide in esame rivestivano, infatti, carattere vincolante per i professionisti iscritti, la cui appartenenza all'Ordine comporta la sottoposizione al potere disciplinare e impone il rispetto delle delibere emanate da quest'ultimo. Gli interventi del Consiglio Nazionale degli Architetti, infine, consistenti nell'adozione di autonomi atti di recepimento delle predette diffide hanno ulteriormente rafforzato l'efficacia delle delibere degli Ordini Provinciali del Veneto nei confronti dei propri iscritti e delle amministrazioni appaltanti.

L'Autorità ha, pertanto, ritenuto che gli atti e le delibere adottati dalle Federazioni Regionali degli Ordini di Ingegneri e Architetti del Veneto, dagli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti di Padova e Treviso e dal Consiglio Nazionale Architetti, costituissero intese vietate ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e che avessero ristretto in maniera consistente la concorrenza sul mercato. I comportamenti oggetto del procedimento, cessati nei primi mesi del 2001, previo ritiro della delibera del 1995 da parte delle Federazioni Regionali per sopravvenuta incompatibilità con il nuovo quadro normativo dettato dal Dpr n. 554/99⁶⁴, non sono stati sanzionati.

SELEA-ORDINE DEI FARMACISTI

Nel febbraio 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 nei confronti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), di 11 Ordini Provinciali dei farmacisti, della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (Federfarma), di due Unioni regionali e di 19 Associazioni provincia-

⁶⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni".

li di titolari di farmacia ad essa aderenti, nonché di Confservizi Cispel Emilia Romagna. Il procedimento era stato avviato a seguito di una segnalazione effettuata dalla società Selea Srl, attiva nella produzione di sistemi elettronici finalizzati a fidelizzare la clientela presso vari esercizi commerciali, nella quale si ipotizzavano restrizioni della concorrenza nell'ambito della vendita di prodotti parafarmaceutici attraverso il canale delle farmacie.

La normativa vigente relativa al servizio farmaceutico vincola sotto diversi aspetti l'attività dei farmacisti, limitando in misura notevole gli elementi sui quali può effettuarsi una effettiva concorrenza tra gli operatori del mercato. I principali ambiti di autonomia nel comportamento commerciale dei farmacisti, sulla base dei quali questi possono differenziarsi tra loro e attrarre clientela, risultano infatti essere l'attività pubblicitaria, i servizi accessori (qualità e livello), le referenze vendute (qualità e ampiezza della gamma) e, per la sola vendita di prodotti parafarmaceutici, il prezzo dei prodotti.

Nel caso di specie, l'attenzione dell'Autorità si è focalizzata sull'attività dei titolari di farmacia consistente nella vendita dei cosiddetti parafarmaci, ovvero di quei prodotti diversi dai farmaci - quali articoli sanitari, integratori alimentari, alimenti speciali, articoli per l'infanzia, prodotti cosmetici - per i quali non sussiste un'esclusiva di rivendita a favore della farmacia e il cui prezzo è liberamente determinato. Gli elementi emersi e i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria hanno dimostrato che le varie associazioni rappresentative dei farmacisti hanno posto in essere tre diverse tipologie di intese restrittive, consistenti: *i*) nell'imposizione di vincoli in materia di pubblicità della farmacia; *ii*) in limitazioni alle iniziative individuali di consegna dei farmaci a domicilio; *iii*) nella sollecitazione di comportamenti di prezzo uniformi nella commercializzazione di prodotti parafarmaceutici.

In primo luogo, l'Autorità ha accertato che il divieto per il farmacista di effettuare qualunque pubblicità relativa al proprio esercizio e/o attività professionale, riconducibile principalmente alle norme del Codice deontologico emanato dalla FOFI nel 1996, costituiva un elemento idoneo a restringere la concorrenza nel settore, atteso che, attraverso la pubblicità, i consumatori possono acquisire informazioni relative alle caratteristiche dei beni e servizi loro offerti, sulla cui base formare le proprie scelte di acquisto. La consapevolezza di non poter promuovere confronti da parte dei consumatori, infatti, non può che ridurre gli incentivi dei farmacisti a migliorare il servizio offerto, nonché la spinta all'adozione di politiche commerciali differenziate.

In secondo luogo, l'Autorità ha censurato le limitazioni alla consegna dei farmaci a domicilio, previste dal Codice deontologico dei farmacisti. Tale servizio, analogamente alla pubblicità, costituisce, infatti, un elemento atto a differenziare tra loro gli esercizi farmaceutici, concorrendo a influenzare le scelte commerciali dei consumatori che potrebbero, laddove il servizio venga erogato, rivolgersi alle farmacie che lo offrano piuttosto che ai loro concorrenti.

L'Autorità ha, infine, contestato agli enti rappresentativi della categoria l'adozione di taluni comportamenti, tra loro complementari, volti al coordinamento dei prezzi di vendita dei prodotti parafarmaceutici. Tali comportamenti si sono sostanziati: nella predisposizione e diffusione di listini prezzi, nella sollecitazione a conformarsi ai prezzi consigliati dai produttori ovvero nell'invito a non porre in essere iniziative individuali di sconto, in particolare per il tramite di cosiddette "carte fedeltà". Più precisamente, la diffusione di listini prezzi ha riguardato, nella maggior parte dei casi, prodotti venduti in maniera significativa anche in altri canali distributivi, spesso a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nelle farmacie (principalmente la grande distribuzione). In sostanza, gli enti rappresentativi hanno inteso fornire ai farmacisti listini modulati in funzione dei prezzi praticati nei diversi canali di vendita al fine di evitare iniziative individuali di riduzione dei prezzi da parte dei farmacisti. Tali iniziative, infatti, avrebbero potuto innescare forme di concorrenza di prezzo all'interno della categoria, alterando, quindi, gli equilibri esistenti nel mercato (segnatamente, la prassi diffusa nella categoria di praticare prezzi uniformi).

L'Autorità ha poi considerato che la medesima preoccupazione di garantire l'uniformità dei prezzi dei parafarmaci venduti in farmacia sottendesse anche ai divieti di adottare iniziative individuali di sconto, in particolare per il tramite di carte fedeltà. In un contesto in cui esistono prezzi di riferimento simili, tali divieti sono stati infatti ritenuti idonei ad assicurarne il rispetto da parte dei farmacisti e, quindi, a frenare eventuali iniziative commerciali indipendenti da parte delle singole farmacie.

Attesa la peculiare regolamentazione del settore farmaceutico, caratterizzato da prezzi imposti per i farmaci, pianta organica, limiti agli orari e turni delle farmacie, l'Autorità ha sottolineato come i prezzi dei parafarmaci e la pubblicità della farmacia costituiscano le principali leve concorrenziali che residuano ai farmacisti. In tale contesto, quindi, le intese sui prezzi e sulla pubblicità poste in essere dagli enti rappresentativi dei farmacisti sono risultate idonee a pregiudicare ogni effettivo confronto concorrenziale tra gli operatori del settore. In questa prospettiva, l'Autorità ha ritenuto che dette intese in materia di prezzo e di pubblicità integrassero infrazioni gravi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e, pertanto, ha irrogato alle parti del procedimento sanzioni pecuniarie per un ammontare totale di circa 95.000 euro. L'Autorità ha, inoltre, disposto che la FOFI e la Federfarma diffondano, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, per il tramite rispettivamente degli Ordini provinciali, delle Associazioni provinciali e delle Unioni regionali ad esse aderenti, comunicazioni ai titolari di farmacia tese ad affermare la liceità di iniziative pubblicitarie per l'attività svolta e i servizi offerti, dell'applicazione di sconti sui prodotti parafarmaceutici, anche per il tramite di carte fedeltà, nonché la libertà di determinare in piena autonomia i prezzi di vendita dei parafarmaci.

ONAMA-IMPRESA INDIVIDUALE

Nel febbraio 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Onama Spa e della sua controllata Palmar Spa per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione disposto dall'articolo 16, comma 1 della legge 287/90. L'operazione, comunicata tardivamente all'Autorità, consisteva nell'acquisizione da parte di Palmar di un ramo di azienda di un'impresa individuale attivo nella gestione e manutenzione delle aree verdi di due presidi ospedalieri di Torino.

L'operazione comunicata, in quanto comportava l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90 ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione della concentrazione era risultato superiore alle soglie di cui all'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90.

Nel corso del procedimento, la società Onama ha affermato che la tardività della comunicazione era dipesa da disguidi informativi e amministrativi interni alla società Palmar, dovuti alla brevità del lasso di tempo trascorso dall'acquisizione da parte di Onama del controllo di Palmar, circostanza questa che aveva determinato il superamento delle soglie di fatturato con riguardo all'acquisizione successivamente realizzata da Palmar. Atteso che la società Onama non aveva comunque esercitato alcuna influenza diretta sulla realizzazione dell'operazione in questione, tale eventualmente da degradare il ruolo esercitato da Palmar a mera esecuzione della volontà della sua controllante, l'Autorità ha ritenuto che la responsabilità, a titolo di colpa, della violazione dell'obbligo preventivo di comunicazione dovesse nel caso di specie essere attribuita a Palmar, in quanto parte acquirente il controllo nell'operazione di concentrazione. Pertanto, la sanzione è stata irrogata nei confronti di Palmar, nella misura dello 0,01% del fatturato da essa realizzato nell'anno precedente alla contestazione, corrispondente a circa 3.300 euro.

PELLEGRINI-CONSIP

Nel giugno 2001 l'Autorità ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 nei confronti delle società Gemeaz Cusin Srl, Sodexho Pass Srl, Day Ristoservice Srl, Ristomat Srl, Qui! Ticket Service Spa, Ristochef Spa, Sagifi Spa e Cascina Scrl, attive nel settore dei servizi sostitutivi di mensa mediante emissione di buoni pasto. Il procedimento trae origine da una segnalazione effettuata da due società concorrenti, la Pellegrini Spa e la Repas Lunch Coupon Srl, con la quale si denunciava una presunta intesa intercorsa tra le suddette imprese nell'ambito di una gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a favore del personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche, bandita dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici Spa (CONSIP), controllata dal Ministero dell'Economia, responsabile dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi per conto della Pubblica Amministrazione. In particolare, il

bando di gara prevedeva la fornitura di buoni pasto a tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché alle altre pubbliche amministrazioni richiedenti, fino al raggiungimento dei quantitativi massimi previsti dal bando (nel complesso, 90 milioni di buoni pasto in due anni, equivalenti a 810 miliardi di lire). Il servizio era diviso in cinque lotti geografici, di uguale importo (162 miliardi in due anni), corrispondenti alle regioni del nord-est, nord-ovest, centro, centro-sud e sud più isole. La gara è stata espletata secondo la procedura ristretta, nella forma di licitazione privata accelerata. Nel novembre 2000 è stata effettuata la seduta per la prequalificazione, in seguito alla quale dieci imprese sono state invitate a proporre la loro offerta per i lotti per i quali si erano candidate. Le offerte presentate si sono caratterizzate per la presenza, in ciascun lotto, di un'unica associazione temporanea di imprese (ATI) e di un numero variabile di offerte di singole imprese. In ciascun lotto, l'offerta migliore è risultata essere quella presentata dall'ATI.

L'istruttoria avviata dall'Autorità è volta ad accertare l'esistenza di un'intesa avente ad oggetto il presunto coordinamento delle offerte presentate da otto delle dieci imprese ammesse, a seguito degli esiti della prequalifica, a concorrere all'appalto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa. Secondo quanto ipotizzato nel provvedimento di avvio, il sistema combinato di offerte avrebbe avuto luogo sia attraverso il coordinamento delle modalità di presentazione ai cinque lotti, anche tramite la costituzione di ATI, sia mediante la fissazione congiunta degli sconti offerti da ciascuno dei partecipanti ai vari lotti. In conseguenza di tali comportamenti, le otto imprese sarebbero riuscite, da un lato, a ripartirsi il mercato garantendosi, ciascuna, l'aggiudicazione di almeno uno dei lotti o una sua parte; dall'altro, a fissare il prezzo di vendita del servizio. Al 31 marzo 2002 l'istruttoria è in corso.

SEGNALAZIONE SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI STAMPA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Nel luglio 2001 l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge n. 287/90, ha inteso formulare alcune osservazioni in merito a delle disposizioni della legge del 7 giugno 2000, n. 150, recante la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni e al relativo regolamento di attuazione. In particolare, l'articolo 9, comma 2 della legge n. 150/00 prevede che gli uffici stampa presso le amministrazioni pubbliche debbano essere costituiti da personale, dipendente delle amministrazioni ovvero ad esse estraneo, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Il regolamento di attuazione della legge n. 150/00 subordina, inoltre, il conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo ufficio stampa a soggetti estranei alla pubblica amministrazione al possesso del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti, oltre che al possesso di titoli di studio, quali il diploma di laurea ottenuto in scienza delle comunicazioni, relazioni pubbliche o materie assimilate, nonché titoli *post lauream* nelle medesime discipline.

L'Autorità ha ritenuto necessario porre in evidenza che il requisito dell'iscrizione all'albo dei giornalisti determina ingiustificate limitazioni all'accesso di professionisti al mercato dei servizi di informazione in favore delle pubbliche amministrazioni e appare, quindi, idoneo a restringere la concorrenza. Tale requisito rischia, infatti, di tradursi in un impedimento all'accesso non necessario rispetto agli interessi generali da tutelare. Le funzioni al cui svolgimento è deputato il personale dell'ufficio stampa di un'amministrazione pubblica non appaiono tali da non poter essere svolte con competenza da altri operatori della comunicazione, debitamente qualificati poiché in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dalla normativa vigente. Inoltre, l'introduzione di un regime di esclusiva di attività in favore dei soggetti iscritti all'albo dei giornalisti non può trovare giustificazione con riguardo alle caratteristiche della domanda dei servizi in esame, non essendovi alcuna asimmetria informativa nel reclutamento da parte delle pubbliche amministrazioni dei soggetti a cui affidare incarichi presso i propri uffici stampa. Piuttosto, le rigidità che la disciplina in esame introduce nel sistema finiscono con il restringere la rosa di opzioni entro la quale selezionare i prestatori di servizi, con conseguenze negative sull'efficienza dei meccanismi di selezione. In considerazione dell'alterazione dei meccanismi concorrenziali a vantaggio di una specifica categoria di operatori e in assenza di giustificazioni a tutela di esigenze di interesse generale, l'Autorità ha dunque auspicato una modifica della disciplina in questione al fine di eliminare ogni discriminazione tra professionisti nella prestazione dei servizi di informazione e comunicazione in favore delle pubbliche amministrazioni.

SEGNALAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DEL COMMERCIO

Nell'ottobre 2001 l'Autorità, con una segnalazione trasmessa ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90 ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, nonché al Ministro per le Attività Produttive, ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alla legge 3 maggio 1985, n. 204, recante la regolamentazione dell'attività degli agenti e rappresentanti di commercio. In particolare, la legge n. 204/85 ha istituito, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio, prevedendo l'obbligo di iscrizione per quanti svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La medesima disciplina dispone, altresì, il divieto di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio per chi non è iscritto al ruolo, comminando una sanzione amministrativa a carico sia dell'agente di commercio che del mandante. Tale regolamentazione risulta, tuttavia, da tempo superata dalla successiva direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, nella quale l'esercizio dell'attività di agente commerciale indipendente non è subordinato ad alcuna condizione: l'unica facoltà di deroga concessa agli Stati membri riguarda la possibilità di prevedere il requisito della forma scritta per la validità del contratto di agen-

zia. La legge n. 204/85 non è stata modificata in conformità del vigente quadro normativo comunitario, nonostante la Corte di Giustizia ne abbia sancito l'incompatibilità con la normativa comunitaria⁶⁵.

Nella segnalazione l'Autorità ha posto in evidenza che le disposizioni della legge n. 204/85, prevedendo l'obbligo di iscrizione al ruolo, limitano l'accesso alla professione di agente commerciale e appaiono idonee a restringere ingiustificatamente la concorrenza. Al riguardo l'Autorità ha osservato che, nel caso di specie, non sussiste l'esigenza di garantire particolari forme di tutela per il preponente che intende avvalersi dei servizi dell'agente di commercio. In considerazione, infatti, della circostanza che la collaborazione professionale fra agente e preponente è, per definizione, caratterizzata dall'elemento della stabilità (articolo 1742 del codice civile), si può ragionevolmente ritenere che il preponente sia in grado non solo di identificare con precisione il tipo di prestazione richiesta all'agente, ma anche di valutarne l'adeguatezza rispetto alle proprie esigenze e, quindi, di apprezzare l'effettivo livello di competenza del professionista. Inoltre, posto che la legge n. 204/85 non prevede fra i requisiti professionali per ottenere l'iscrizione nel ruolo il superamento di un esame abilitativo, tale adempimento non vale neppure a garantire una specifica qualificazione professionale. L'Autorità ha dunque auspicato un adeguamento della disciplina in questione alla normativa comunitaria al fine di eliminare ogni profilo restrittivo della concorrenza.

PARERE IN MERITO ALL'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

Nel novembre 2001 l'Autorità, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, ha trasmesso un parere ai Presidenti del Senato e della Camera e al Presidente del Consiglio al fine di segnalare le potenziali distorsioni della concorrenza derivanti da alcune proposte di legge concernenti l'istituzione di un albo degli Informatori scientifici del farmaco (ISF). Tali proposte di legge prevedevano in particolare: la costituzione in ogni provincia di collegi e albi degli ISF a cui devono iscriversi tutti gli operatori residenti nella provincia al fine di esercitare la propria attività; la creazione di un consiglio nazionale dei collegi degli ISF con funzioni di vigilanza; la cancellazione dall'albo nell'ipotesi in cui sia accertato lo svolgimento dell'attività in un altro collegio professionale; l'obbligo per le imprese farmaceutiche di far riferimento all'albo degli ISF per l'assunzione di informatori in qualità di lavoratori dipendenti.

L'Autorità ha posto in evidenza i possibili effetti restrittivi ascrivibili alla prevista costituzione dell'albo degli ISF sotto un duplice profilo: l'introduzione di un'ingiustificata barriera nell'accesso al mercato dei servizi resi dagli ISF e la ripartizione del mercato mediante una rigida compartimentazione dell'attività degli ISF a livello della provincia di residenza. In relazio-

⁶⁵ Sentenze della Corte di Giustizia del 30 aprile 1998, *Barbara Bellone c. Yokohama Spa*, causa C-215/97, e del 13 luglio 2000, *Centrosteel Srl c. Adipol GmbH*, causa C-456/98.

ne al primo aspetto, l'Autorità ha preliminarmente osservato che la creazione dell'albo professionale degli ISF non appare giustificata da ragioni di salvaguardia del corretto funzionamento del mercato, né da particolari esigenze di tutela del consumatore. Al riguardo, la normativa vigente già prevede alcuni requisiti di qualificazione degli ISF in merito, tra l'altro, al titolo di studio obbligatoriamente richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, nonché a determinati standard volti ad assicurare adeguate modalità di svolgimento del servizio. L'Autorità ha inoltre sottolineato che l'attività degli ISF si esplica nei confronti dei medici, vale a dire di interlocutori qualificati che non si trovano in una posizione di asimmetria informativa rispetto a chi eroga il servizio.

Con riferimento alle disposizioni che prevedono l'iscrizione degli ISF agli albi provinciali della zona in cui risiedono, stabilendo altresì tra le ipotesi di cancellazione dall'albo l'accertamento dell'esercizio di attività in altro collegio professionale localizzato in una provincia diversa da quella di residenza, esse sono state ritenute suscettibili di determinare una segmentazione del mercato.

Infine, non trovando l'albo degli ISF riscontri nella disciplina normativa vigente in altri paesi CE, l'Autorità ha rilevato che le proposte di legge oggetto della segnalazione avrebbero potuto creare un elemento di rigidità in contrasto con i principi comunitari della libera circolazione in ambito lavorativo e determinare una disparità di trattamento attraverso un'ingiustificata restrizione nell'accesso al mercato.

PARERE SULL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DEI DIPENDENTI STATALI CON CONTRATTO PART-TIME

Nel dicembre 2001, l'Autorità ha inviato al Parlamento e al Governo un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in relazione ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti da alcuni disegni di legge volti a introdurre l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e la prestazione a tempo parziale di attività lavorative alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. In particolare, tali disegni di legge modificherebbero la vigente normativa che consente ai dipendenti pubblici a tempo parziale l'iscrizione ad albi professionali e l'esercizio di professioni intellettuali, introducendo un divieto specifico per la sola professione di avvocato.

L'Autorità ha rilevato innanzitutto l'effetto discriminatorio che discenderebbe dai disegni di legge in questione, in quanto riguardanti unicamente la professione di avvocato. L'Autorità ha inoltre posto in evidenza che l'assetto regolamentare dei servizi professionali riservati agli avvocati appare idoneo a garantire l'interesse generale al corretto esercizio della professione da parte dell'avvocato che sia anche dipendente *part-time* di una pubblica amministrazione. L'esclusione dei dipendenti pubblici a tempo ridotto dalla possibilità di esercitare la professione di avvocato introduce, infatti, un limite alla libertà di iniziativa economica, che non può ritenersi giustificato e proporzionato rispetto all'esigenza di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, che potrebbero pregiudicare l'effettività del diritto di difesa.

L'Autorità ha, altresì, osservato che i provvedimenti normativi in discussione risultano non giustificati anche rispetto agli obiettivi di tutela della qualità della prestazione professionale. Al riguardo, anche i dipendenti pubblici a tempo ridotto, per iscriversi all'albo, devono aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione. Tale regime di accesso alle attività professionali ha proprio lo scopo di garantire al cliente che le prestazioni intellettuali vengano offerte solo da chi possiede determinati requisiti.

L'Autorità ha, dunque, auspicato che gli interventi normativi destinati a disciplinare la materia dell'accesso alle professioni trovino una equilibrata trattazione, nel rispetto delle regole della libera concorrenza, nel più generale contesto dell'attesa riforma delle attività professionali.

SEGNALAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Nel dicembre 2001 l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge n. 287/90, ha inteso formulare alcune osservazioni in merito agli effetti restrittivi della concorrenza derivanti da una norma contenuta nella legge n. 44/99 della Regione Toscana, relativa alla regolamentazione dell'attività di consulenza svolta dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.I.Z.S.). In particolare, l'articolo 5 della legge prevede la possibilità per gli I.I.Z.S. di prestare attività di consulenza anche a soggetti privati, in concorrenza con i laboratori d'analisi. Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto opportuno ribadire quanto già affermato in una precedente segnalazione⁶⁶ relativa al decreto legislativo n. 270/93 che disciplina a livello nazionale l'attività degli I.I.Z.S., nella quale si era sostenuto che la concentrazione in capo al medesimo soggetto dell'attività istituzionale di controllo e di quella privatistica di consulenza determinava un ingiustificato vantaggio concorrenziale a beneficio degli I.I.Z.S. Tale beneficio deriverebbe, infatti, dal fatto che coloro ai quali la legge impone forme obbligatorie di controllo sarebbero naturalmente propensi a rivolgersi, per l'attività di consulenza, al soggetto preposto all'esercizio di tale funzione a scapito degli altri operatori privati presenti sul medesimo mercato.

L'Autorità ha osservato che la normativa nazionale lascia ampia libertà di intervento alle Regioni in merito alla disciplina dell'attività di consulenza degli I.I.Z.S. L'Autorità ha dunque auspicato una modifica della legge regionale n. 44/99 affinché sia impedito a tali istituti di beneficiare di un vantaggio suscettibile di tradursi in restrizioni concorrenziali nel mercato dei servizi di consulenza.

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

RADIODIFFUSIONE

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio in merito all'acquisizione da parte di una società del Gruppo Canal Plus,

⁶⁶ SEGNALAZIONE SU NORME LIMITATIVE E DISTORSIVE DELLA CONCORRENZA, in Bollettino n. 17/99.